

Decreto n. 2077 del 13 agosto 2024

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 36 _Interventi volti alla ripresa economica -

Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 - Pagamento contributi in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, che hanno subito una riduzione del fatturato.

Ordinanza 22 del 26 maggio 2023 per la proroga dei termini dell'Ordinanza 18/22.

Impresa: IACCARINO GIOVANNI ANTONIO (P. Iva 05470230631) in Casamicciola Terme

Cup: D33E22000510001

Cor: 16056896

<u>DECRETO DI EROGAZIONE CON PIGNORAMENTO</u>: € 24.988,56 a favore di Agenzia di Riscossione

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. Le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323, già rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265 e rinnovato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto legge n. 109 del 2018");

CONSIDERATO che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 734, prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

VISTO l'articolo 36 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il quale prevede che:

"Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici,



una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013";

VISTA l'ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 recante "Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati", con particolare riferimento all'articolo 7 (Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo) e all'articolo 8 (Termini per la presentazione della domanda);

DATO ATTO che nell'ordinanza n. 5 del 2019 si prevede che alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore ad Euro 50.000,00, elevabile ad Euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità;

VISTA l'ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, che ha modificato l'ordinanza n. 5 del 2019, prevedendo all'articolo 4, comma 2, che i costi della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60% della riduzione di fatturato;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, recante "Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini", in particolare il Capo I, che disciplina i "Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi per perdita di fatturato in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017";

DATO ATTO che:

- all'articolo 2, comma 2, primo periodo della predetta ordinanza n. 18 del 2022, è previsto che le imprese danneggiate dal sisma del 2017, che non hanno beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificata con ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020, come modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020, possono presentare istanza di contributo ai sensi della pregressa disciplina, come integrata con le previsioni di cui alla presente ordinanza;
- all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, è previsto che possono altresì accedere al contributo anche le imprese che esercitavano l'attività economica in zona rossa, come delimitata con le ordinanze sindacali n. 58 del 22.08.2017, n. 102 del 05.02.2018, n. 2 del 05.01.2019, n. 174 del 18.09.2020 e n. 21 del 16.03.2021 del comune di Casamicciola Terme, e n. 22 del 26.08.2017 e n. 42 del 18.12.2017 del comune di Lacco



Ameno, che hanno sospeso temporaneamente la propria l'attività o non hanno potuto riprenderla;

- all'articolo 2, comma 3, è previsto che le imprese che hanno già beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, n. 13 del 6 marzo 2020, n. 8 del 28 novembre 2019, n. 5 bis del 23 aprile 2020 e n. 13bis del 28 aprile 2020, possono presentare domanda di integrazione, in presenza dei requisiti richiesti;
- all'articolo 4, comma 1, è previsto che per le imprese che abbiano ripreso l'attività produttiva a seguito degli eventi sismici, i contributi di cui al presente Capo sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2018-2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della richiamata ordinanza n. 18 del 2022, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «*de minimis*»;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:

- a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 90% della riduzione del fatturato come previsto all'articolo 4, comma 2;
- b) a € 100.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 125.000,00;

PRESO ATTO che all'articolo 7, comma 1, della più volte menzionata ordinanza n. 18 del 2022 è previsto che all'esito della procedura valutativa conclusa con esito positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria, e al comma 2 che per le imprese che hanno ripreso l'attività, il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è erogato in un'unica soluzione, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione;

CONSIDERATA l'Ordinanza commissariale n. 22 del 26 maggio 2023 che proroga al 31 luglio 2023 il termine per la presentazione delle istanze relative all'Ordinanza 18/22 sopra mensionata;

VISTA l'istanza presentata da Iaccarino Giovanni Antonio n data 31/07/2023 con prot. n. 2780/Cs/Ischia, richiedente l'integrazione del contributo fino al 90% per la perdita di fatturato, con le modalità previste all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 e nel termine prorogato ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 22/2023;

PRESO ATTO del positivo esito istruttorio, svolto dal nucleo di valutazione in data 04/10/2023 e protocollato al n. 3741I/Cs/Ischia del 10/10/2023 che ha determinato nel modo seguente il contributo da concedere ed erogare:

A. FATTURATO dichiarato dal 22/08/2017 al 22/02/2018	€ 0,00
--	--------



B. FATTURATO MEDIO dichiarato dal 2014 al 2017	€ 34.706,33
C. RIDUZIONE FATTURATO (B - A) – val. assoluto	€ 34.706,33
D. RIDUZIONE FATTURATO [(B – A) / B] – percentuale	100%
E. COSTI DELLA PRODUZIONE TOTALI del biennio 2018 – 2023 (verificati da documentazione ufficiale)	€ 0,00
F. CONTRIBUTO COMPLESSIVO DA CONCEDERE in base all'Ordinanza 18 parametrato al 90% della perdita di fatturato	€ 31.235,70
G. CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA EROGARE A TITOLO DI ANTICIPO FINO ALL'80% -	€ 24.988,56
Articolo 8 comma 1, lettera a) dell'Ordinanza 18/2022	
H. CONTRIBUTO ULTERIORE ANTICIPO DEL 10% Articolo 8, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza 18/2022	€ 3.123,57
I. CONTRIBUTO A SALDO 10% Articolo 8, comma 1, lettera c), dell'Ordinanza 18/2022	€ 3.123,57

PRESO ATTO del decreto di concessione n. 1759 del 13/10/2023 prot. 3996/CS/Ischia del 25/10/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'ordinanza n. 18 del 2022, agli oneri di cui al Capo I, per un importo pari a euro 2.655.000,00, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

VISTA la proposta di adottare il seguente decreto formulata dal Dirigente competente per materia, a seguito di apposita istruttoria amministrativa e tecnico/contabile;

VISTO che per il pagamento del contributo pari ad Euro 24.988,56 verso il beneficiario "Iaccarino Giovanni Antonio" si è avuto esito positivo della verifica DURC, mentre dopo verifica presso Agenzia delle Entrate - Riscossione ex art. 48-bis del D.P.R. 633/1972 l'Agenzia medesima, in base a rilevata inadempienza, in ottemperanza del D.M. 18/01/2008, n. 40, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

CONSIDERATO che dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 15/05/2024 con protocollo in entrata n. 4477E/CS/Ischia, è stato notificato "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi" ai sensi della normativa sopra richiamata e sino a concorrenza del credito di Euro 31.396,73 comprensivo di interessi di mora e degli oneri di riscossione di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 calcolati alla data del 25/06/2024, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi ed oneri di riscossione maturandi al giorno del pagamento;



CONSIDERATO che allo stato attuale la ditta individuale Iaccarino Giovanni Antonio, ha prodotto la documentazione per poter ottenere soltanto la prima tranche del contributo concesso con il decreto n. 1759, pari ad € 24.988,56 (Articolo 8 comma 1, lettera a) dell'Ordinanza 18/2022), pertanto alla data odierna è possibile erogare a favore dell'Agenzia di Riscossione solo l'importo indicato, mentre gli altri importi fino, a concorrenza dell'importo complessivamente pignorato, saranno erogabili a favore dell'Agenzia di Riscossione, solo quando matureranno le condizioni previste (Articolo 8, comma 1, lettera b) e c), dell'Ordinanza 18/2022;

PRESO ATTO che con il medesimo "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi" si è ordinato al Terzo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia - di pagare direttamente all'Agente della riscossione per la provincia di Napoli le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore "IACCARINO GIOVANNI ANTONIO" sia maturato anteriormente alla data della notifica dell'atto;

VISTO il parere del consulente giuridico che recita "non leggo negli atti inviati....., alcun provvedimento di sospensione del pignoramento da parte del g.e., che ha solo fissato l'udienza di comparizione delle parti, sebbene il debitore avesse chiesto l'immediata sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte. Evidentemente, il g.e. ha ritenuto di non concederla, riservandosi all'esito dell'udienza di ottobre.

Allo stato, pertanto, l'ordine di pagamento ex art. 72 bis, è perfettamente efficace e la Struttura è tenuta a corrispondere il chiesto all'agenzia delle entrate, senza entrare nel merito dei limiti di impignorabilità eventualmente prospettati (ex plurimis, cass., n. 2654972021)".

DECRETA

- per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla contabilità speciale n. 6103, in esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi indicato con codice identificativo fascicolo 71/2024/92850, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore dell'**Agenzia delle entrate Riscossione** Agente della riscossione per la provincia di Napoli per l'importo di **euro 24.988,56** (**ventiquattromilanovecentoottantotto/56**) con accredito sul conto corrente postale con IBAN IT34K 07601 03400 0000 80388093.
- Di dare atto che le somme sono tratte sulla Contabilità Speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria disponibilità;

Il Dirigente proponente dott. geol. Vincenzo Albanese

Il Commissario Straordinario On. Avv. Giovanni Legnini